

STATUTO

“Caritas Testimonium Servitium OdV”

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

Art. 2 - Sede e durata

Art. 3 - Scopi, finalità e attività

Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

Art. 5 - Patrimonio

Art. 6 - Esercizio Finanziario

Art. 7 - Organi sociali

Art. 8 - Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea dei soci

 *Art. 10 - Soci e vita associativa*

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 13 - Presidente

Art. 14 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

Art. 15 - Libri sociali

Art. 16 - Estinzione o Scioglimento

Art. 17 - Norma di rinvio

Art. 18 - Norma transitoria

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 - Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita un'associazione denominata "Caritas Testimonium Servitium Organizzazione di Volontariato", per brevità "Caritas Testimonium Servitium OdV" (d'ora in avanti "Associazione").

1.2 - L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del CTS, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La denominazione sociale, deve contenere l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo OdV. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 - L'Associazione non ha scopo di lucro.

1.4 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora in avanti, lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

1.5 - L'Associazione a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede e durata

2.1 - L'Associazione ha sede in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 36. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

2.2 - L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2.3 - L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Art. 3 - Scopi, finalità e attività

3.1 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del CTS e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- n) *cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*

- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;*

- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

3.2 - L'Associazione ispira le proprie attività alla luminosa testimonianza della Madre Carla Borgheri, Fondatrice della Congregazione Religiosa delle Suore Missionarie dell'Incarnazione (SMI), che seppe cogliere i segni dei tempi sviluppando uno stile di carità fondato sull'incontro diretto con il prossimo. In particolare, essa pone attenzione all'educazione dell'infanzia e alla formazione dei giovani, considerandole strumenti privilegiati di promozione umana e spirituale, per rispondere alle molteplici urgenze della carità.

L'Associazione, animata da uno spirito missionario autentico, espresso nella costante e universale promozione del bene e orientato a una missione "fino agli estremi confini della terra", si propone di promuovere l'educazione dei minori emarginati e abbandonati, impegnando tutte le energie della mente e del cuore per la loro formazione civile e cristiana. Essa intende contribuire efficacemente al contrasto della povertà radicata e delle condizioni di miseria presenti nei Paesi del Sud del mondo.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale, beneficenza, formazione e istruzione, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a componenti di collettività estere, limitatamente agli interventi di aiuto umanitario.

A titolo meramente esemplificativo, l'Associazione opera per:

- migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate o in condizione di disagio fisico, psichico, sensoriale o sociale, con particolare attenzione ai minori, ai disabili e agli emarginati, promuovendone la dignità, l'autosufficienza e l'inclusione;
- assicurare ai bambini e agli adolescenti svantaggiati un'adeguata istruzione e opportunità di crescita umana e sociale, contrastando l'abbandono e l'esclusione;
- sostenere la promozione umana, morale e spirituale dei poveri, favorendo la consapevolezza dei propri diritti e alimentando fiducia, coraggio e speranza;
- valorizzare il ruolo della donna come promotrice di sviluppo umano, familiare e sociale;
- promuovere la cultura della solidarietà, del volontariato e della partecipazione, curando la formazione, la selezione e l'impiego dei volontari, anche nell'ambito di attività e progetti di cooperazione internazionale;
- concorrere al miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo, attraverso azioni di solidarietà, interventi di soccorso, assistenza sanitaria, distribuzione di beni di prima necessità e realizzazione di programmi educativi e di sviluppo sostenibile;
- promuovere la pace, la giustizia, la solidarietà tra i popoli e il dialogo interreligioso, contribuendo a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali;
- favorire il rispetto e la tutela del creato, promuovendo un uso equilibrato e responsabile delle risorse naturali;
- collaborare con enti pubblici, istituzioni civili, organismi nazionali e internazionali per il perseguimento delle finalità statutarie;
- promuovere attività culturali, ricreative, sportive, editoriali, di ricerca e di sperimentazione, finalizzate all'inclusione sociale, all'educazione e alla diffusione dei valori di solidarietà e fraternità universale.

3.3 - L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

3.4 - L'Associazione, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 17 del CTS, è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3.5 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 - Attività Diverse, secondarie e strumentali

4.1 - L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

4.2 - Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Patrimonio

5.1 - Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili, immobili e dal fondo di dotazione iniziale apportato in sede di costituzione.

5.2. - Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, le quote associative e i contributi da parte di soggetti pubblici e privati che condividono lo scopo dell'Associazione;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività secondarie strumentali;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

5.3 - Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

5.4 - È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del CTS.

5.5 - Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Esercizio Finanziario

6.1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 - Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.13 del CTS e dai decreti ministeriali in materia. Dopo l'approvazione in Assemblea dei soci, il bilancio di esercizio sarà depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), entro il termine stabilito dalla norma.

6.3 - Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale. Esso dovrà essere quindi approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 7 - Organi sociali

7.1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo, ove nominato al verificarsi delle condizioni presenti all'Art. 30 del CTS;
- il Revisore Legale, ove nominato al verificarsi delle condizioni presenti all'Art. 31 del CTS.

7.2 - Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 8 - Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento

8.1 - L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 - L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, dal Presidente, a mezzo avviso da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con posta elettronica, lettera, spedita o consegnata a mano, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. A discrezione del Consiglio Direttivo, la consegna o spedizione può essere sostituita od affiancata dalla affissione alla bacheca sociale dell'avviso di convocazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, se ritenuta modalità efficace di comunicazione agli associati. L'Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

8.3 - Nella comunicazione, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti, tutti gli associati, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti dell'Organo di Controllo e/revisione, qualora nominati.

8.4 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

8.5 - In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, direttamente o per delega. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.6 - Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

8.7 - Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, in collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione (Zoom, Skype, Meet, altro...) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.8 - Si ritiene svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

8.9 - Per modificare lo Statuto occorre la presenza dei 3/4 degli associati. La proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.10 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; su decisione del presidente o su richiesta di almeno un quinto degli associati la votazione può avvenire a scrutinio segreto, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal presidente fra i presenti.

8.11 - Delle riunioni dell'Assemblea dei soci è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea dei soci

9.1 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

9.2 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione e su eventuali regolamenti;
- approvare il bilancio annuale consuntivo;
- nominare e revocare gli organi sociali;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e, quando previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione legale;
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- decidere sulle altre materie sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da chi ha il potere di chiederne la convocazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

9.3 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 10 – Soci e vita associativa

10.1 - Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato come stabilito dal CTS. Se il numero diviene inferiore a quello stabilito esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS.

10.2 - La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere, oltre ai dati personali (nome, residenza, C.F., data e luogo nascita, telefono, mail), l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

10.3 - L'adesione all'Associazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti sopra citati deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il rigetto della domanda non può essere motivato da discriminazioni arbitrarie e deve rispettare i principi di trasparenza e uguaglianza tra gli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della loro successiva convocazione.

10.4 - La domanda di ammissione presentata da coloro che sono minorenni, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

10.5 - La quota associativa annuale identica per tutti i soci, andrà versata secondo le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

10.6 - La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

10.7 - Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

10.8 - Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea dei soci con diritto di voto purché sia in regola con il versamento della quota associativa e sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto e se maggiorenne è eleggibile alle cariche sociali.

10.9 - Un terzo degli associati aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

10.10 - Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

10.11 - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

10.12 - Gli associati che svolgono attività di volontariato, nonché i volontari non associati, devono essere assicurati dall'ente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

10.13 - Gli associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, non possono percepire alcun compenso.

10.14 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Consiglio Direttivo, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

10.15 - La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo tramite lettera, mail o altro mezzo;
- b) inattività ingiustificata e reiterata, previa diffida;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- d) decesso.

In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica in ogni caso non dà diritto al rimborso della quota associativa.

10.16 - Contro il provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo, il socio potrà presentare ricorso, entro 60 giorni, all'Assemblea dei soci, il quale delibererà in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

11.1 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre sino ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea, purché in numero dispari. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

11.2 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della carica.

11.3 - Il Consiglio Direttivo, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario non possono detenere la medesima carica per più di tre mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa.

11.4 - La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

11.5 - Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11.6 - Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma precedente, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

11.7 - I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

11.8 - Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

11.9 - Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede dell'Associazione o altrove ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, o a lui venga fatta richiesta scritta in tal senso da parte di almeno due amministratori o dall'Organo di Controllo.

11.10 - La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso scritto o tramite mail/pec, sms o altro mezzo inviato almeno dieci giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

11.11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per deliberare sulla bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini previsti dal CTS.

11.12 - Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti, anche per audio e/o videoconferenza, tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo/Revisione ove nominati.

11.13 - Le riunioni potranno svolgersi anche in più luoghi, in collegamento audio/video attraverso mezzi di telecomunicazione (Zoom, Skype, Meet, altro...) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.14 - Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

12.1 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali tutti i poteri necessari per l'amministrazione delle risorse dell'Associazione, per la gestione delle attività e per la realizzazione di tutte le iniziative che costituiscono lo scopo dell'Associazione.

12.2 - In particolare, il Consiglio Direttivo:

- stabilisce ed approva le direttive generali che disciplinano l'attività, i criteri e le priorità dell'Associazione;
- dispone ed approva le bozze del bilancio di esercizio consuntivo;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- qualora lo ritenga opportuno potrà redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci;

- delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- approva la stipula di convenzioni e la conclusione di accordi con enti, società o istituzioni di qualsiasi tipo;
- propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- nomina l'Organo di Controllo al verificarsi delle condizioni di Legge;
- nomina il Revisore Legale dei Conti al verificarsi delle condizioni di Legge.

Art. 13 - Presidente

13.1 - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio

13.2 - Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio Direttivo; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio Direttivo di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

13.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo inoltre:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e per entrambi ne formula l'ordine del giorno;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione

13.4 - Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

13.5 - Il Vicepresidente, esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 14 - Organo di Controllo e Revisione Legale

14.1 - L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.2 - L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati. L'Organo di Revisione è formato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel relativo registro.

Art. 15 - Libri sociali

15.1 - L'Associazione dovrà compilare e tenere:

- il libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- i libri delle adunanze dell'Organo di Controllo e/o Revisione Legale, solo se istituiti;
- il registro dei volontari.

15.2 - I Libri sono custoditi a cura del Consiglio Direttivo e conservati presso la sede sociale. Il libro dei verbali dell'Organo di controllo è aggiornato a cura del medesimo Organo. Il libro dei verbali del Revisore Legale è aggiornato a cura del medesimo Organo.

15.3 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Consiglio Direttivo, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Art. 16 - Estinzione o scioglimento

16.1 - Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

16.2 - In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe.

16.3 - È fatto divieto di devolvere il patrimonio residuo a soci, fondatori, amministratori o altri soggetti privati.

Art. 17 - Norma di rinvio

17.1 - Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e in mancanza, le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti, in quanto compatibili.

Art. 18 - Norma transitoria

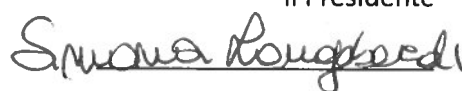
18.1 - L'Associazione, già costituita e operante come associazione ONLUS, ha deliberato l'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, sezione Organizzazioni di Volontariato.

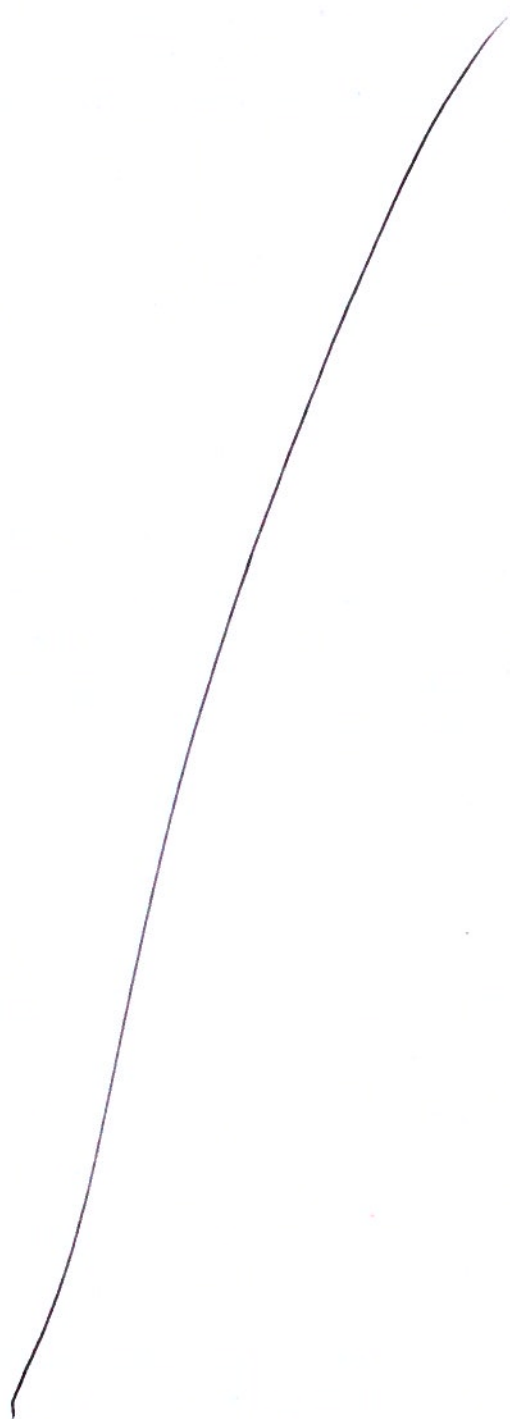
18.2 - Con l'iscrizione al RUNTS, l'Associazione acquisisce a tutti gli effetti la qualifica di Ente del Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato (ODV), senza soluzione di continuità giuridica, patrimoniale e organizzativa rispetto alla precedente qualifica di ONLUS.

18.3 – Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, i diritti, i beni mobili e immobili, le risorse patrimoniali e finanziarie, nonché le obbligazioni e i rapporti in essere, fanno capo all'Associazione senza necessità di alcun atto di trasferimento o voltura.

18.4 - Fino alla data di iscrizione nel RUNTS, l'Associazione continua ad operare secondo la normativa previgente applicabile alle ONLUS; dalla data di iscrizione, trovano piena ed esclusiva applicazione le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del presente Statuto.

Il Presidente







DIREZIONE PROVINCIALE DI: III DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTE PORZIO CATONE

Registrazione di Atto Privato

Il 06/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJ4, serie 3, numero 10

data di stipula: 26/02/2026

ident.vo telematico: TJ426L000010000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LNGSMN79M48F8390

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92027580585				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

In data 26/02/2026 alle ore 18.00 presso la sede sociale della Caritas in via E. Fermi, 36 Frascati si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'associazione come previsto dallo Statuto, con la convocazione inviata in data 10/02/2026, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio 2025
- 2) Approvazione dello Statuto - modifica dello Statuto associativo

3) Altre ed eventuali -

Sono presenti, in qualità del Direttore, Simone Lingherdi, Lucia Boccialetta, Simonetta Gini, Igino d'Ercole, Claudio Corvini, San Cristina Xavier -

Sua figlietta d'Silvia in data odierna ha presentato le dimissioni e cessa del suo trasferimento nelle case di Verano.

Riguardo il primo ordine del giorno si approva il bilancio 2025 dopo aver preso le parole Simone Lingherdi.

N. 10
SERIE (3)
DATA 06/03/2026

berli, ani presidente di Presidente,
esaminando le principali voci di
bilancio e attività svolte -

Dop attento esame il bilancio
si è approvato all'unanimità -

La rotazione si è tenuta per
alcuna ora meno - 8 favorevoli -

L'assemblea delibera all'unanimità
di approvare il bilancio -

2) Secondo punto all'Ordg relativo
alle modifiche dello statuto associa-
tivo -

Di tutti i punti all'Ordg. è stata
data notizia con la convocazione
e si è provveduto all'invio di tutti
gli allegati relativi alle istanze e
documenti assembleari -

Ha esortato la presidente della
Assemblea finale dell'organo
che ha proposto come delibera
verbale che sulle risposte
che accetta -

Il Presidente vuole che la
assemblea straordinaria è stata
regolarmente convocata e che

il numero delle persone presenti
corrisponde -

Le presidente Simone Longobardi
illustra i motivi che hanno portato
la modifica dello statuto:

passaggio da ONLUS a ODV e
conseguenti adeguamenti dello statuto
in base all'^{art. 4} ODLS 117/17

Al termine della presentazione la
Presidente propone l'approvazione
di un nuovo statuto adeguato
al ODLS 117/17

Segue lettura integrale del
nuovo statuto proposto

Le motivazioni e le idee aperte
per l'approvazione del nuovo
statuto associativo -

Le votazioni si tiene in modalità
elezione di mano:

favorevoli n° 7 (sette)

Si conferisce incarico alla Presi-
dente di provvedere alla registra-
zione dello stesso, unitamente al
presente verbale, presso la
Spunta delle Entrate e di

pre richieste di iscrizione al
Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore delle sezioni corrispon-
denti alla categoria DDV.
Letto, approvato e sottoscritto
la somma di Lire alle m
13,50 =

Le presidenti
Simona Longobardi

Il segretario
Giusseppe

I soci:

SIMONA LONGOBARDI: Simona Longobardi

SIMONETTA GIORGI: Simonetta Giorgi

IGENIO MANCINI: Igenio Mancini

LIDIA BOCCALATTE: Lidia Boccialatte

LUCILLA PASSEJA: Lucilla Passeja

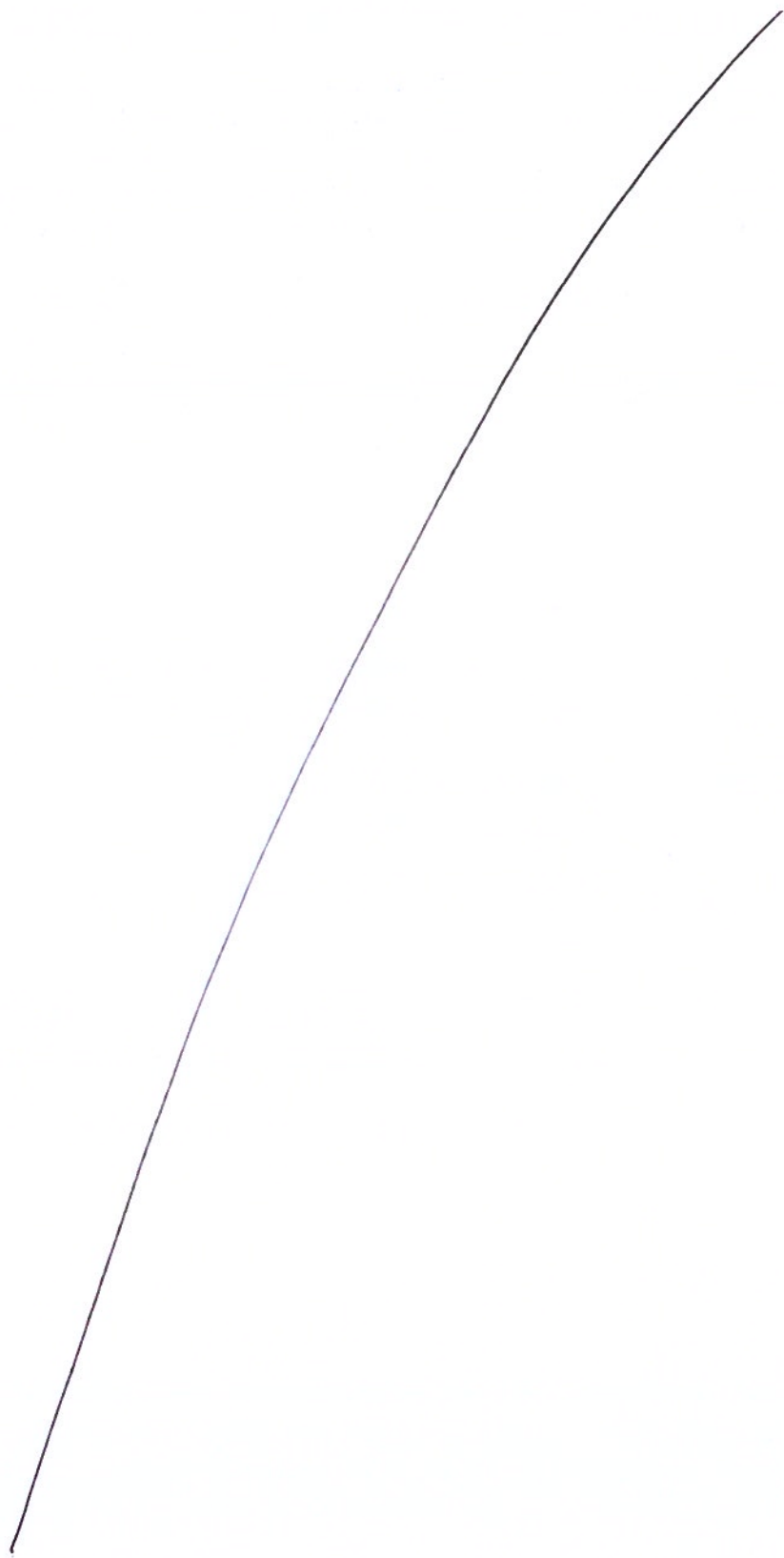
CLAUDIO GONNINI: Claudio Gonnini

SA CRISTINA TAVIERA: Sa Cristina Taveria

Firme autografe Approvazione modifica Statuto Associazione

- 1) NOME SIMONA LONGOBARDI FIRMA Simona Longobardi
- 2) NOME SIMONETTA GIORGI FIRMA Simonetta Giorgi
- 3) NOME IGINO MANCINI FIRMA Iginio Mancini
- 4) NOME LIDIA BOCALATTE FIRMA Lidia Bocalatte
- 5) NOME LUISSELLA PAGGI FIRMA Luisella Paggi
- 6) NOME CLAUDIO CERDANI FIRMA Claudio Cerdani
- 7) NOME SOON CRISTINA XAVIER FIRMA Su. Christina Xavier
- 8) NOME _____ FIRMA _____
- 9) NOME _____ FIRMA _____
- 10) NOME _____ FIRMA _____
- 11) NOME _____ FIRMA _____
- 12) NOME _____ FIRMA _____
- 13) NOME _____ FIRMA _____
- 14) NOME _____ FIRMA _____
- 15) NOME _____ FIRMA _____
- 16) NOME _____ FIRMA _____
- 17) NOME _____ FIRMA _____
- 18) NOME _____ FIRMA _____
- 19) NOME _____ FIRMA _____
- 20) NOME _____ FIRMA _____

26/02/2026



Q₁